

Notaio Luisa Calogero

Via Ducezio, 12 - 98124 Messina

Tel. 090.670129 - Fax 090.6411556

E-mail: lcalogero@notariato.it

Repertorio Nr. 19543

Raccolta Nr. 10095

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno 23 del mese di ottobre ore diciotto
23/10/2020 ore 18,00

In Messina, e presso la sede sociale in via S. Maria Alemanna n.5
Innanzi a me dott.ssa **LUISA CALOGERO**, Notaio in Messina, ed iscritta
presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Messina, Barcellona P.G.,
Patti e Mistretta,

E' PRESENTE:

- **ARCOVITO CATERINA**, nata a Messina l'8 ottobre 1944, ivi residente
in Via Lago Grande, Vill. Ganzirri, 105, cod.fisc.RCV CRN 44R48 F158M,
che dichiara di intervenire al presente atto quale Presidente del Consiglio Di-
rettivo dell'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE AMICI DEL CA-
NE ONLUS", con sede in Messina, Via Santa Maria Alemanna n.5, codice
fiscale 97071460832, PEC associazioneamicidelcaneonlus@pec.it, costituita
con atto alle mie minute del 22.7.2003 reg.to a Messina il 1° agosto 2003
n.4347

Detta comparente della cui identità personale io Notaio sono certa

PREMETTE

- che è stata convocata, per oggi, a quest'ora ed in questo luogo, in seconda
convocazione, essendo andata deserta la prima, -giusta avviso del 6 ottobre
2020 regolarmente spedito a tutti gli aventi diritto - l'assemblea della predet-
ta associazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA:

- Approvazione del Bilancio 2019
- Approvazione del Bilancio preventivo 2020
- varie ed eventuali

PARTE STRAORDINARIA:

- modifiche statutarie per adeguare lo Statuto associativo al nuovo "Codice
del Terzo settore", ai sensi del D. Lgs. 117/2017, come da Circolare del Mi-
nistero del Lavoro e delle politiche sociali n. 20 del 27 dicembre 2018
- varie ed eventuali

Tutto ciò premesso da formare parte integrante di questo atto avendo già, e-
saurito con verbale a parte la trattazione della parte ordinaria il Presidente
mi chiede di redigere il relativo verbale, relativamente alla parte straordina-
ria.

Quindi assunta la presidenza ai sensi di statuto e su unanime designazione
degli intervenuti,

CONSTATA E DICHIARA

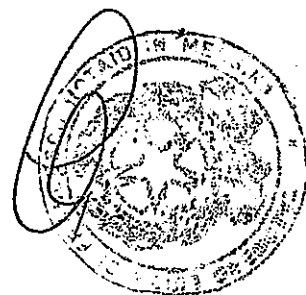
che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, e accertata la presenza di
un numero di soci sufficiente a deliberare sulle modifiche statutarie, (come
da foglio delle presenze che rimane agli atti dell'Associazione) dichiara che
la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida.

Il Presidente dell'Assemblea illustra ai soci la necessità di modificare lo Sta-
tuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova
normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017) e
**propone di scegliere la forma di Associazione di promozione sociale (in
sigla APS) in quanto più rispondente alle esigenze dell'associazione;**

Registrato a Messina

il 26/10/2020

al n. 14696 Serie 1T



quindi dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità,

DELIBERA

di approvare il nuovo Statuto sociale così come modificato che si allega al presente verbale, sotto la lettera "A", perchè ne faccia parte integrante

L'Associazione successivamente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) assumerà la seguente denominazione: **"ASSOCIAZIONE AMICI DEL CANE -Associazione di promozione sociale (in sigla: ASSOCIAZIONE AMICI DEL CANE APS)**.

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), si richiede in sede di registrazione l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017.

L'Assemblea delega il Presidente a porre in essere tutto quanto necessario per l'iscrizione del presente statuto nel Registro (RUNTS)

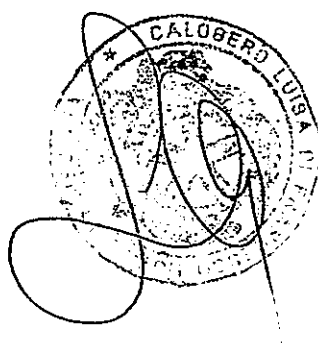
Richiesto io Notaio ho ricevuto quest'atto che ho letto alla comparente la quale dichiara di approvarlo perchè conforme alla sua volontà e al vero. Scritto in parte da persona di mia fiducia a macchina e in parte da me Notaio in un foglio su quattro facciate fin qui e viene sottoscritto alle ore diciotto

Caterina Arcovito n.q.

Luisa Calogero Notaio

E' copia conforme all'originale

Messina 26/10/2020



STATUTO

dell':ASSOCIAZIONE AMICI DEL CANE APS).

Art.1) E' costituita ai sensi dell'art 35 del d.lgs n.117 /2017 e in quanto compatibile degli artt 35 e ss. del codice civile un'associazione che con l'iscrizione nel RUNTS assumerà la denominazione di: **ASSOCIAZIONE AMICI DEL CANE APS**

L'Associazione ha sede nel Comune di Messina alla via S. Maria Alemana, n.5. Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

Art.2) Scopo e Attività Istituzionali

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, **a favore dei propri associati di loro familiari o terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati** una delle seguenti attività di interesse generale, con interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente e alla tutela degli animali con prevenzione al randagismo e si propone di diffondere la cultura del rispetto dei **valori morali, naturalistici, ecologici, ambientali, nella consapevolezza che la salvaguardia di una specie rientra in una cultura protezionistica globale.**

Nell'ambito di questi principi acquistano valore e significato i seguenti scopi:

a) Diffondere la conoscenza delle leggi e regolamenti vigenti e futuri riguardanti gli animali e l'ambiente e operare perché vengano applicate e rispettate creando e rafforzando movimenti di opinione pubblica in favore della tutela dell'ambiente e del rispetto degli animali in genere e del cane in particolare, che, più vulnerabile di altre specie per la dipendenza dall'uomo, va difeso da ogni crudeltà ed abuso.

b) Collaborare con le Istituzioni e altre Associazioni animaliste e ambientaliste al fine di agevolare qualunque adempimento migliorativo dell'esistenza degli animali di affezione vittime di abbandono e randagismo intervenendo con volontariato attivo e fornendo, ove possibile, anche beni materiali in dono o in comodato.

c) Svolgere una educativa propaganda zoofila diffondendo nozioni veterinarie, di igiene e di prevenzione anche tra gli alunni delle scuole, con programmi differenziati per età, incentivandola anche mediante premi o borse di studio.

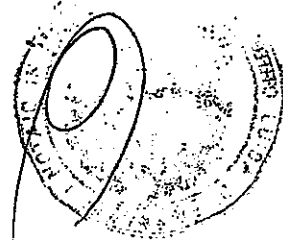
d) Costruire e/o gestire rifugi per i cani abbandonati e dispersi, combattendo il randagismo a tutela sia del cane che della pubblica igiene e, nel rispetto della legge, effettuare interventi di sterilizzazione sugli ospiti dei propri rifugi e sui cani appartenenti a persone non abbienti.

e) Donare i cani a persone che li desiderino e affidarne alle Istituzioni che praticano la pet-terapia incentivando unità cinofile da servizio.

f) Promuovere iniziative per attuare corsi specifici di istruzione in ogni campo zoofilo ed in particolare corsi per qualificazione professionale di terapia comportamentale e riabilitativa per i cani traumatizzati e da combattimento.

g) Collaborare con le Autorità e con le altre Associazioni o Enti protezionistici a che la vivisezione sia abolita in tutto il mondo.

L'Associazione può aderire, su delibera del direttivo ad altre organizzazioni che in sede nazionale, europea e internazionale, perseguono scopi analoghi,



connessi o affini a quelli previsti dall'art.2 dello statuto.

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via non prevalente.

Per il conseguimento dei propri scopi, l'Associazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.

Art.3) L'associazione è costituita da un numero di associati non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale .

Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplorazione.

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'organo amministrativo;

ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'associazione, libro degli associati, libro dei verbali dell'assemblea, libro dei verbali del consiglio Direttivo, facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la Sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

Art.4) Nei limiti stabiliti dall'art.36 del Codice terzo settore, l'associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività di lavoratori dipendenti o di lavoro autonomo di altra natura o dell'opera di volontari.

Art. 5) Ammissione degli Associati

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'organo amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'espressa adesione al presente statuto.

Sull'istanza si pronuncia l'Organo Amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

Art. 6) Recesso ed esclusione

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Con-

siglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell'organo Amministrativo, contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

Art.7) Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) l'organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.
- d) l'Organo di Controllo

Art. 8) Assemblea degli Associati

A) Funzioni

L'assemblea degli associati :

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e il Revisore;
- approva il bilancio di esercizio (e il bilancio sociale);
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto,
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente statuto.

B) Convocazione

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la sede dell'associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

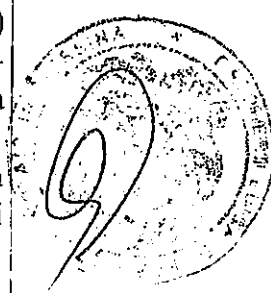
L'assemblea deve inoltre ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'Assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea

C) Diritto di voto



Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni.

Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata delibera di ammissione

Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un Ente del Terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (voti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque);

ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque), deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

Il voto si esercita in modo palese.

D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione del contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'assemblea.

Il Presidente dell'assemblea ha generali Poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato, il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

E) Maggioranze

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza.

za del presenti

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9) Consiglio Direttivo

A) Funzioni

E' l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

E' investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione.

Spetta al consiglio Direttivo:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale,
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego del contributo e più in generale dei mezzi finanziari dell'associazione, Banche e istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione.
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
- sottoporre all'Assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ed evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di scopo), consorzi, contratti di Reti fra imprese, o altre modalità simili o assimilate, conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi,
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri organi.

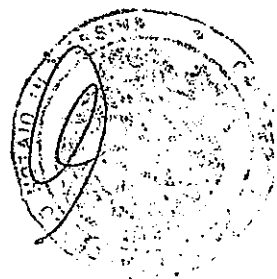
Il consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

B) Composizione

Il consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) e 7 (sette) determinato dall'assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche, durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;



-indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un vice Presidente, un Segretario Generale, un Tesoriere.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del Luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'organo di controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purchè i componenti l'organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purchè ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonchè visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul libro dei verbali del Consiglio.

D) Poteri dell'ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione.

zione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi, verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2415 ter del codice civile.

Art. 10) Presidente dell'Associazione

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

È eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Art.11) Organo di Controllo

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un organo di controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'organo di controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Art. 12) Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 13) Patrimonio dell'Associazione

A) Composizione

Il patrimonio dell'associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

B) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 2.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti attività:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi e analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;
- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

Art. 14) Bilancio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente, detto bilancio e accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di

perseguimento delle finalità istituzionali, nonchè il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'organo di controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonchè agli associati.

Art. 15) Devoluzione

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo devoluto ad altri Enti del Terzo settore individuati con delibera del comitato Direttivo conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

Caterina
Arcovito
27.10.2023
11:59:15
GMT+01:00

